



# CITTA' DI VELLETRI

(Provincia di Roma)

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1  
DEL 9.1.08

Oggetto: REGOLAMENTO PER SALE DA BILIARDO O DA GIOCHI ED ESERCIZIO DEI GIOCHI LECITI.

Su proposta del Dirigente del Settore Sesto n. 11 del 28/12/07.

L'anno duemilasette<sup>to</sup>, il giorno nov del mese di gennaio alle ore 12,15 nella Residenza Comunale,

il SUB COMMISS. VICARIO - DOTT. SSA DE ROSA adotta la deliberazione che segue con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott. Mario Spanu, con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4 lett. a) del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, ed il quale assume anche le funzioni di Segretario verbalizzante;

ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale;

VISTA la proposta deliberativa di seguito integralmente trascritta;

DATO ATTO che sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 hanno espresso PARERE come dal prospetto che segue:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SESTO Dr. Massimo De Gregori, per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

IL DIRIGENTE  
Il Responsabile del Servizio  
(Massimo De Gregori)

Prop. n. 11 del 28/12/2007.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Il Responsabile del Servizio

Prop. n.        del    /    /

IL DIRIGENTE DEL SESTO SETTORE, Dr. Massimo De Gregori, propone l'approvazione del seguente provvedimento:

Premesso:

che i comuni, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, adottano regolamenti nelle materie di propria competenza nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto;

che il rilascio di licenze per l'esercizio di sale giochi e giochi leciti, attualmente nel nostro Comune è disciplinato dal regolamento comunale, approvato dal Consiglio Comunale, con provvedimento n. 45 del 25.06.2002;

che le ultime due leggi finanziarie hanno apportato significative innovazioni agli artt. 86 e 110 del TULPS, che disciplinano il rilascio delle licenze per giochi leciti, tali da rendere necessaria una generale revisione delle norme regolamentari di cui sopra;

che è opportuno mantenere la disciplina relativa alle distanze fra sale giochi e l'interdizione a queste attività in alcune aree della Città;

Vista la proposta di regolamento predisposta dal dirigente del sesto settore, che si compone di 17 articoli e considerata opportuna la disciplina risultante in tema: di limiti di età per accedere nelle sale giochi durante l'orario scolastico e per partecipare al gioco del biliardo o al gioco lecito delle carte; di distanze minime tra le attività stesse e interdizioni a tali attività dei luoghi indicati; di semplificazione risultante dal procedimento tramite Dichiarazione di Inizio Attività.

Ritenuto quindi poter procedere all'approvazione

Delibera

Di approvare il *"Regolamento per sale da biliardo o da giochi ed esercizio di giochi leciti"*, allegato, che si compone di 17 articoli.

Dare atto che il presente provvedimento, che non comporta spese a carico del bilancio comunale, diventerà esecutivo dopo la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il regolamento conseguirà efficacia a partire dal sedicesimo giorno successivo all'inizio della pubblicazione; da tale data si intenderà integralmente sostituito il regolamento approvato con provvedimento consiliare n. 45 del 25.06.02.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

LETTA E VALUTATA la sopraesposta proposta di deliberazione presentata dal Dirigente del Settore indicato in frontespizio;

VISTI i pareri sopra indicati;

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto "Regolamento per sale da biliardo o da giochi ed esercizio dei giochi leciti";
- di dichiarare che il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO DIR. GEN.

Dott. Mario Spanu



IL SUB COMMISSARIO VICARIO  
(Dott.ssa Maria Pia De Rosa)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1 DEL 9.1.2008

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  
10 GEN. 2008 come prescritto dall'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.  
267 (n. \_\_\_\_\_ Reg. Pub.).

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten signature]*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario generale, visti gli atti d'ufficio,

- ☐ attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, trascorsi 10 giorni dalla data della sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, del Dlgs. 267/2000);
- ☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del Dlgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# COMUNE DI VELLETRI

PROVINCIA DI ROMA

SETTORE VI - UFFICIO COMMERCIO

Pag. 1 di 8

## REGOLAMENTO PER SALE DA BILIARDO O DA GIOCHI ED ESERCIZIO DEI GIOCHI LECITI

### ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina:

- a) l'apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie ed il subentro nella proprietà o gestione delle sale biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite "sale giochi");
- b) l'esercizio di giochi leciti in altri esercizi, nei circoli privati o in aree aperte al pubblico

### ART. 2

#### DEFINIZIONI DI SALA PUBBLICA PER BILIARDO E/O ALTRI GIOCHI LECITI

Si intende sala gioco il locale allestito specificamente per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche a mezzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da divertimento ed intrattenimento.

In tali locali può anche essere presente, quale attività secondaria, la somministrazione di alimenti e bevande, nei limiti di cui all'art. 6 comma 1 lett. a) della legge Regione Lazio n.21/29.11.2006

I giochi leciti possono essere installati anche in altri pubblici esercizi, esercizi commerciali, aree aperte al pubblico o in circoli privati, nei termini e con le modalità previste della legislazione nazionale e dalle relative disposizioni applicative e/o dal presente regolamento

### ART. 3

#### AUTORIZZAZIONI

- a. L'apertura e l'esercizio di una sala giochi per biliardi e/o altri giochi leciti, come sopra definita, è soggetta alla licenza di cui all'art.86 1° comma del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n.773/1931, rilasciata dal Comune a norma dell'art. 19 punto 8 del D.P.R. 24.07.1977 n.616. La licenza di cui sopra è sostituita da dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 19 L.7.8.1990 n.241.
- b. Alla predetta licenza di cui all'art.86 1° comma del T.U.L.P.S., sostituita da dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 19 L.7.8.1990 n.241, è soggetto anche l'esercizio del gioco delle carte o di altri giochi leciti nei pubblici esercizi, come disposto dall'art. 194 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
- c. Non è, invece, necessaria la licenza di esercizio giochi leciti, per l'installazione degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui



# COMUNE DI VELLETRI

PROVINCIA DI ROMA

## SETTORE VI - UFFICIO COMMERCIO

2

Pag. 2 di 8

- all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. nei pubblici esercizi già autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 dello stesso T.U.L.P.S., come disposto dallo stesso articolo 86 comma 3 lett. c) (Nei Bar, ristoranti, alberghi, sale scommesse ecc).
- d. E' altresì soggetta a licenza di cui all'articolo 86 comma 3 lettera c) del T.U.L.P.S., sostituita da dichiarazione inizio attività ai sensi art. 19 L.241/90, l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S., in esercizi commerciali o pubblici non già autorizzati ai sensi dell'art. 86 commi 1 e 2 e dell'art. 88, in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati.

### ART.4

#### TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

In tutte le sale da biliardo o da gioco, e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco deve essere esposta, in luogo ben visibile al pubblico, la tabella dei giochi proibiti, di cui all'art. 110 c. 1 del T.U.L.P.S., predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati i giochi d'azzardo, e quelli che il questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre.

### ART.5

#### TABELLA DELLE TARIFFE

Ai sensi del predetto art.110 comma 1 del T.U.L.P.S. e dell'art.180 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., nelle sale da biliardo o da gioco e negli esercizi autorizzati a praticare il gioco deve essere esposta in luogo ben visibile al pubblico la tariffa dei prezzi praticati ed in particolare, per le sale da biliardo, il costo della singola partita ovvero quello orario.

### ART.6

#### ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLE SALE GIOCHI

Gli orari di funzionamento delle sale da gioco sono stabiliti con apposito provvedimento del Sindaco nel quale potranno essere indicate le prescrizioni opportune o necessarie nel pubblico interesse.

L'esercente ha l'obbligo di esporre all'esterno della sala giochi un cartello indicante gli orari di apertura e chiusura praticati

### ART.7

#### LIMITI DI ETÀ



# COMUNE DI VELLETRI

3

PROVINCIA DI ROMA

SETTORE VI - UFFICIO COMMERCIO

Pag. 3 di 8

Salve le disposizioni speciali che prevedono diversi limiti, è vietato l'accesso nelle sale giochi ai minori di anni 16 (sedici) durante l'orario scolastico.

E' fissato in anni 16 (sedici) il limite di età minimo per partecipare al gioco del biliardo e simili e il divieto ai minori di anni 18 (diciotto) per partecipare ai giochi leciti delle carte

## ART.8

### ESERCIZI AUTORIZZABILI - CRITERI, DISTANZE E CONDIZIONI

I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela:

1. dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività
2. del decoro artistico ed architettonico della città
3. del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili
4. della quiete della collettività

L'apertura di nuove sale giochi o il trasferimento o l'ampliamento di superficie di quelle esistenti sono subordinati:

- 1) al rispetto delle seguenti distanze minime da altra sala giochi, misurate secondo il percorso pedonale più breve, da porta a porta:
  - a) Centro urbano delimitato come da planimetria allegata sub.A : m. 500
  - b) Zona extraurbana: m.1000
- 2) al rispetto della distanza minima di metri 300 tra ciascuna sala e le scuole, le caserme, gli ospedali e i luoghi di cura o luoghi destinati stabilmente all'accoglienza di persone per finalità educative o socio assistenziali, le chiese e gli altri luoghi di culto,
- 3) al divieto di aperture, trasferimenti ed ampliamenti in:  
Piazze principali: Piazza Garibaldi, Piazza Cairoli, Piazza Mazzini,  
Corso della Repubblica  
Via del Comune  
Via Menotti Garibaldi  
Via Guido Nati  
Viale Bruno Buozzi  
Viale Oberdan  
Via Lata

In deroga alle limitazioni di cui sopra è consentito l'ampliamento degli esercizi esistenti per il solo adeguamento degli stessi alla normativa igienico sanitaria e per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

## ART.9

### PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

Per l'apertura di nuove sale giochi, l'ampliamento ed il trasferimento di quelle esistenti, effettuati nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni contenute nel presente





# COMUNE DI VELLETRI

4

PROVINCIA DI ROMA

SETTORE VI - UFFICIO COMMERCIO

Pag. 4 di 8

regolamento, deve essere presentata a questo Comune dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 L.241/1990, su apposito modello predisposto dall'ufficio competente, contenente i dati anagrafici e fiscali del richiedente, numero e tipo di giochi richiesti, le dichiarazioni di possesso dei requisiti prescritti e di rispetto del presente regolamento e della normativa vigente per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento alle norme vigenti in materia igienico sanitaria, di inquinamento acustico, urbanistica ed edilizia nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali d'esercizio.

La dichiarazione deve essere corredata, oltre che dal regolamento dei giochi e dall'eventuale prescritto nulla osta dell'Amministrazione Finanziaria, con planimetria dei locali con indicati i giochi da installare, con dichiarazione redatta da tecnico abilitato attestante la capienza dei locali e la conformità degli stessi alla normativa edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza degli impianti.

Ai sensi dell'art. 19 comma 2 L.241/90, come sostituito dal D.L.n.35/05 convertito con modificazioni nella L.80/05, l'attività dichiarata, può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione a questo Comune-ufficio Commercio. Prima dell'attivazione dell'esercizio o contestualmente alla comunicazione di effettivo inizio deve essere prodotto certificato di agibilità urbanistica dei locali per l'uso richiesto, certificato della locale ASL di idoneità degli stessi per l'uso e i giochi richiesti, certificato di prevenzione incendi in caso di capienza superiore a 100 persone, nonché specifica valutazione di impatto acustico ai sensi della legge 44/1995.

## ART.10

### ATTIVAZIONE - DECADENZA

L'esercizio, pena la decadenza degli effetti della dichiarazione, deve essere attivato, trasferito o ampliato entro sei mesi dalla dichiarazione di inizio attività, salvo proroga, per comprovata necessità, per un ulteriore periodo non superiore a 6 mesi.

La richiesta di proroga deve essere presentata per iscritto prima della predetta scadenza del termine di decadenza.

## ART.11

### SUBINGRESSO

In caso di trasferimento della proprietà o gestione dell'esercizio di sala giochi o di giochi leciti, per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante può iniziare l'attività solo dopo la presentazione a questo Comune-ufficio Commercio della dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 L.241/90, sull'apposito modello predisposto dall'ufficio.

La dichiarazione di inizio attività per subingresso ha efficacia immediata.





# COMUNE DI VELLETRI

5

PROVINCIA DI ROMA

SETTORE VI - UFFICIO COMMERCIO

Pag. 5 di 8

- A. In caso di trasferimento della proprietà o della gestione dell'esercizio per atto tra vivi la dichiarazione di inizio attività del subentrante deve essere corredata da:
- a. copia conforme all'originale dell'atto di trasferimento d'azienda;
  - b. comunicazione di cessazione dell'attività da parte del cedente e restituzione dell'originale della licenza (se rilasciata da questo Comune prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento);

La dichiarazione di subingresso deve essere presentata dal cessionario, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data del trasferimento dell'azienda.

- B. In caso di trasferimento della proprietà dell'esercizio per causa di morte, la dichiarazione di inizio attività da parte dell'erede o degli eredi o dell'eventuale cessionario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dal decesso del dante causa, corredata da:
- a. copia conforme all'originale dell'atto di successione
  - b. copia conforme all'originale dell'atto di trasferimento, (in caso di cessione dell'attività a terzi da parte degli eredi).

In entrambi i casi l'attività deve essere ripresa, pena la decadenza degli effetti della dichiarazione, entro tre mesi dalla dichiarazione di inizio attività, salvo proroga, per cause di forza maggiore, da chiedersi per iscritto, prima della scadenza del termine di decadenza.

## ART.12

### SOSPENSIONE

L'attività di sala giochi può essere sospesa per complessivi tre mesi l'anno, salvo proroga per cause di forza maggiore.

Se la chiusura si protrae per oltre otto giorni il titolare dell'attività deve inviarne preventiva comunicazione scritta al Comune- ufficio Commercio

## ART. 13

### CESSAZIONE

La cessazione dell'attività di sala giochi e dell'esercizio di giochi leciti, comunque autorizzati da questo Comune, deve essere comunicata a questo Comune- ufficio Commercio, entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività

## ART.14

### GIOCHI LECITI ALL'INTERNO DI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE,



# COMUNE DI VELLETRI

6

PROVINCIA DI ROMA

## SETTORE VI - UFFICIO COMMERCIO

Pag. 6 di 8

Presso i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, già autorizzati ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., è consentita, come attività accessoria, l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S., con le modalità e nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge statali e dalle relative disposizioni amministrative attuative, senza necessità di ulteriore apposita dichiarazione di inizio attività (art. 3 lett. c) presente Regolamento).

Nei predetti pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è soggetta a dichiarazione di inizio attività, di cui all'art. 9 del presente regolamento, l'esercizio di giochi leciti diversi da quelli richiamati al primo comma del presente articolo (art. 3 lett. b) presente Regolamento)

### ART. 15

#### GIOCHI LECITI IN ESERCIZI COMMERCIALI ED IN AREE APERTE AL PUBBLICO

Per quanto riguarda gli esercizi commerciali è consentita l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S., nei soli centri commerciali o nelle medie e grandi strutture di vendita, in appositi spazi dedicati all'intrattenimento dei clienti. In tali casi non necessita il rispetto delle distanze e condizioni di cui all'art. 8

All'esterno degli esercizi commerciali è consentita la sola installazione di giochi per bambini, meccanici o elettromeccanici, non soggetti a nulla osta da parte dell'A.A.M.S.

L'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S., e/o di giochi meccanici o elettromeccanici all'aperto, in aree aperte al pubblico è consentita solo temporaneamente nell'ambito di fiere o manifestazioni, per il solo periodo della manifestazione

Le attività di cui sopra sono consentite previa dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 9 del presente regolamento (art. 3 lett. d) del presente Regolamento).

### ART. 16

#### GIOCHI LECITI ALL'INTERNO DI CIRCOLI PRIVATI

Nei Circoli privati è consentita l'attività di gioco a mezzo di carte, biliardi, apparecchi meccanici, elettromeccanici, giochi da tavolo, e simili, riservata esclusivamente ai propri soci, non soggetta al rilascio della licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S., con esclusione dell'installazione di apparecchi congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S.,



# COMUNE DI VELLETRI

PROVINCIA DI ROMA

SETTORE VI - UFFICIO COMMERCIO

Pag. 7 di 8

Nei circoli privati, già autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci, è consentita, nei locali di somministrazione, l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S., con le modalità e nei limiti stabiliti dalle norme di legge statali e relative disposizioni amministrative attuative, senza necessità di ulteriore apposita dichiarazione di inizio attività in quanto esercizi già autorizzati ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S. (art. 3 lett. c) presente Regolamento);

L'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. nei circoli non autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S. o in locali del circolo diversi da quelli utilizzati per la somministrazione, è consentita previa dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 9 del presente regolamento, (art. 3 lett. d) del presente Regolamento) nel rispetto delle distanze e condizioni di cui all'art.8 del presente Regolamento

## ART.17

### SANZIONI

Salvo ogni altra sanzione prevista da leggi e regolamenti speciali nonché dal T.U.L.P.S., le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000 n.267.